



BREVE GUIDA ALL'EBRAISMO

per operatori di polizia

novembre 2018



BREVE GUIDA ALL'EBRAISMO PER OPERATORI DI POLIZIA

Questa Guida prende spunto da: “A Police officer’s guide to Judaism”, documento elaborato dall’associazione britannica CST (“Community Security Trust” – www.cst.org.uk), che si ringrazia per la collaborazione.

“Si ringrazia il CEJI (A Jewish contribution to an inclusive Europe) per il supporto nella fase di editing”.

PREFAZIONE

La libertà consiste nell'indipendenza del pensiero dalle limitazioni dei pregiudizi sociali (Albert Einstein)

L'arma più potente contro il pregiudizio è la conoscenza.

In tale prospettiva, questa guida costituisce un utile strumento per gli operatori di polizia volto a diffondere la conoscenza delle peculiarità della cultura e della religione ebraica al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto dei crimini d'odio di matrice antisemita.

Una breve guida all'ebraismo, insieme ad una formazione dedicata per gli operatori di polizia, costituisce la prima tappa di un percorso di collaborazione, avviato nel 2018, tra l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), che ha in programma la realizzazione di iniziative e progetti tesi a contrastare ogni forma di illegalità.

Nella consapevolezza che l'azione di rete tra pubblico, privato e il mondo dell'associazionismo rappresenta uno strumento imprescindibile per aumentare gli standard di sicurezza, il contributo fornito dall'UCEI assicura informazioni indispensabili per contrastare il fenomeno del c.d. under-reporting (la mancanza di denunce), così come dell'under-recording (il mancato riconoscimento della componente discriminatoria del reato da parte delle stesse forze di polizia).

L'obiettivo è quello di disporre costantemente di un quadro quanto più realistico della minaccia, valutata soprattutto in base alla prospettiva delle vittime e dell'Associazione che se ne fa portavoce, anche al fine di scongiurare i pericoli dell'attività di propaganda e degli episodi di natura emulativa.

VITTORIO RIZZI

Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Direttore Centrale della Polizia Criminale
Presidente OSCAD

INDICE

<i>Prefazione</i>	3
L'EBRAISMO IN ITALIA	7
Il Sabato	9
Le azioni che non possono essere compiute nei giorni di festa	10
La durata del Sabato	10
Emergenze con pericolo di vita	10
Cure mediche	10
FESTIVITÀ	11
Rosh Hashanà	11
Yom Kippùr (<i>giorno dell'espiazione</i>)	12
Sukkòt (<i>Festa delle Capanne</i>)	12
Simchàt Torah (<i>Gioia della Torah</i>)	13
Chanukkà	13
Tu Bishvàt	13
Purim	14
Pèsach (<i>Pasqua ebraica</i>)	14
Shavuòt (<i>Pentecoste</i>)	14
Tishà be av (<i>Digiuno del 9 di Av</i>)	15
Selichot (<i>Invocazioni di perdono</i>)	15
CIBO	15
Quali alimenti è consentito mangiare?	16
SINAGOGA E PREGHIERA	17
IL CICLO DI VITA EBRAICO	18
Nascita	18
Bar Mitzvàh / Bat Mitzvàh	19
Matrimoni	19

Lutto	20
Assistenza	21
Altre caratteristiche distintive	21
Case	22
CONTATTI UTILI	22
FESTIVITÀ EBRAICHE	25
NORMATIVA SPECIALE DI SPECIFICO INTERESSE	26

L'EBRAISMO IN ITALIA

L'ebraismo è da oltre 4.000 anni la religione del popolo ebraico; I suoi valori e la sua storia rappresentano una parte importante anche per i fondamenti del cristianesimo e dell'islam.

Ci sono circa 12 milioni di ebrei nel mondo, 6 milioni dei quali vivono in Israele.

In Italia sono 25.000 gli iscritti alle 21 Comunità ebraiche e si stima una presenza complessiva di circa 30.000 persone.

Sulla base della Legge 101/89 ("Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane") e successive modificazioni sull'"Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane" del 27 febbraio 1987, le 21 Comunità Ebraiche sparse sul territorio nazionale (il cui elenco ed i relativi contatti sono riportati più avanti) sono rappresentate, a livello nazionale ed internazionale, dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), con sede a Roma in Lungotevere Sanzio 9.

Le Comunità sono il riferimento a livello locale e assicurano ai propri iscritti i servizi di culto, di educazione ebraica ed assistenza; per la realizzazione di questi fini le Comunità possono comprendere specifiche istituzioni, come scuole parificate, centri di educazione religiosa per l'infanzia, case di riposo, enti culturali e sociali.

Ciascuna Comunità è governata da un Consiglio eletto, che nomina un Presidente, che dura in carica per un mandato di quattro anni, e da un Rabino Capo che è responsabile per tutte le attività educativo - religiose.

COMUNITÀ EBRAICHE IN ITALIA



IL SABATO

Il sabato, Shabbàt in ebraico, è uno dei fondamenti più importanti della fede ebraica. Gli ebrei sono tenuti ad astenersi dal compiere ogni lavoro e alcune



azioni. Nel giorno di sabato gli ebrei si recano in Sinagoga, con attenzione particolare alla cura del vestiario festivo con l'intera famiglia. Le norme che regolano lo Shabbàt sono vincolanti in ogni circostanza, tranne nei casi di pericolo di vita.

la Challah il pane di origine ebraica (Shutterstock)



Nell'immagine la Sinagoga della Comunità di Firenze

LE AZIONI CHE NON POSSONO ESSERE COMPIUTE NEI GIORNI DI FESTA

In ossequio ad un principio generale che nei giorni festivi vieta di compiere attività lavorative, anche se ai tempi di oggi possono essere assolte senza alcun sforzo, e di utilizzare gli oggetti ad esse connessi, gli ebrei osservanti si astengono generalmente dal compiere le seguenti attività:

- Attività lavorativa
- Guidare e viaggiare
- Usare apparecchiature elettroniche (telefoni, computer, radio/TV ecc.)
- Utilizzare il denaro ed effettuare in qualsiasi modo degli acquisti
- Cucinare
- Scrivere
- Trasportare oggetti

LA DURATA DEL SABATO

Lo Shabbàt inizia il venerdì circa un'ora prima dell'imbrunire, in base all'orario indicato dettagliatamente nel Lunario, e tutte le attività preparatorie e lavorative devono terminare in tempo utile. Il Sabato con tutti i vincoli che prevede termina con il calare del buio e le attività quotidiane possono essere pienamente riprese.

EMERGENZE CON PERICOLO DI VITA

In caso di pericolo di vita, per un'emergenza medica o di altra natura, le norme sullo Shabbàt possono e devono essere sospese per dare priorità ad ogni utile azione di salvataggio.

CURE MEDICHE

Per la legge ebraica sono consentite le trasfusioni di sangue e sono certamente necessarie per assicurare il buon stato di salute della persona. Tutte le cure salvavita, in particolare in situazioni di emergenza, debbono essere prestate senza dubbi o indugi.

- Le prescrizioni relative ai lavori ed alle attività proibite agli ebrei di

sabato si applicano anche, in modo analogo o con poche varianti, anche per i giorni di festa solenne che sono riconosciuti dalla Legge 101/89 sull'Intesa e il cui calendario viene annualmente comunicato al Ministero dell'Interno e conseguentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per le Forze di polizia è importante notare che:

- Le situazioni e i reati che non richiedono un intervento d'emergenza di solito non vengono denunciate finché non sia passato lo Shabbàt o la festività.
- Durante lo Shabbàt o la festività, gli ebrei osservanti, non possono firmare dichiarazioni scritte o utilizzare il telefono, il computer e altri mezzi di comunicazione.
- Durante lo Shabbàt o la festività, per gli spostamenti gli ebrei osservanti non usano il mezzo proprio, bus o altri mezzi di locomozione.

FESTIVITÀ

Il calendario ebraico, detto calendario lunare in quanto basato sui cicli di novilunio, prevede diverse festività e celebrazioni che ricordano gli eventi principali della millenaria storia ebraica.

ROSH HASHANÀ

Rosh Hashanà è la festa che celebra il capodanno ebraico, dura due giorni, e cade in settembre o al più tardi ai primi di ottobre. Un rito particolare di questa ricorrenza solenne consiste nel suono prolungato e con diverse modulazioni di un corno di ariete; è possibile che questi suoni siano percepiti anche all'esterno delle Sinagoge.



Rosh Hashanà (Shutterstock)

YOM KIPPÙR

(Giorno dell’Espiazione)

Questa festività, a dieci giorni dall’inizio dell’anno secondo il calendario ebraico rappresenta per gli ebrei il giorno più solenne dell’anno. È giorno di digiuno dedicato



Yom Kippùr (Shutterstock)

interamente alla riflessione e al pentimento. Ogni ebreo, eccetto i bambini maschi di età inferiore a 13 anni e le bambine sotto ai 12 anni, le donne in stato di gravidanza o allattamento e le persone malate, devono digiunare (astenendosi dal consumo sia di cibi che di qualsiasi bevanda, acqua inclusa) per 25 ore, dal tramonto della sera precedente fino alla notte del giorno successivo con la comparsa di tre stelle.

Questa festività prevede la recitazione di preghiere speciali aggiuntive rispetto al Sabato e quindi la permanenza in Sinagoga si protrae per tutta la giornata. In questa solennità si ha il massimo concorso di fedeli in Sinagoga

SUKKÒT *(Festa delle Capanne)*

Questa festa inizia 5 giorni dopo la fine dello Yom Kippùr e ricorda le capanne che gli israeliti costruirono nel deserto dopo l’esodo dall’Egitto.

Durante i giorni della festa (in Italia sono otto), gli ebrei devono consumare i pasti nelle capanne costruite per la festa, nelle case o



Sukkòt (Shutterstock)

presso le Sinagoghe. Le capanne erette presso le Sinagoghe sono sedi di pasti e festeggiamenti pubblici della Comunità ebraica locale.

SIMCHÀT TORAH (*Gioia della Torah*)

La ricorrenza di Simchàt Torah segue subito quella di Sukkòt e celebra il completamento ciclico delle letture della Bibbia che si svolgono durante l'intero anno in Sinagoga.



Simchàt Torah (Shutterstock)

CHANUKKÀ

La festa ricorda gli accadimenti storici avvenuti nella Giudea nell'epoca di Antioco IV l'Epifane (II secolo A.E.V.)¹. È la festa delle luci che solitamente cade nel mese di dicembre e nella quale si accendono per otto giorni le candele nell'apposito candelabro (chanukkià), aggiungendone una ogni giorno.



Chanukkà (Shutterstock)

L'accensione viene effettuata in un luogo della casa visibile ai passanti. Negli ultimi anni è divenuta usanza l'accensione nelle piazze principali di molte città italiane, coinvolgendo la cittadinanza.

TU BISHVÀT

È la festa dedicata alla natura ed è il capodanno degli alberi in base al quale è consentito il consumo di determinati frutti e raccolti. È una giornata nella quale in particolare i bambini e le scuole si dedicano ad un'attività all'aperto e di piantumazione di nuovi alberi.

Si festeggia tra gennaio e febbraio.



¹ *Avanti era volgare: corrispondente ad Avanti Cristo.*

PURIM

È la festa che ricorda l'annullamento del decreto reale di sterminio del popolo ebraico nella Persia sotto dominio di Assuero (VI secolo A.E.V.). In questa giornata gli ebrei festeggiano in particolare mascherandosi, con la lettura del racconto biblico relativo a questo episodio, condotta con insolito frastuono gioioso, e con un particolare pasto prolungato. La festa cade tra febbraio e marzo.



Purim (Shutterstock)



Pèsach (Shutterstock)

PÈSACH (*Pasqua ebraica*)

Questa festa ricorda la liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto e dura in Italia 8 giorni, che possono coincidere con il periodo della Pasqua cristiana. Durante tutta la festa non può essere consumato alcun alimento a base di alcune farine, come pane, paste e dolci lievitati. Le prime due sere si svolge una cena commemorativa che si protrae spesso fino a tarda notte.

SHAVUÒT (*Pentecoste*)

La festa di Shavuòt si celebra sette settimane dopo quella di Pèsach e cade di solito tra fine maggio e inizio giugno. Ricorda il dono della Toràh al popolo ebraico e dura in Italia due giorni. In alcune Comunità si usa trattenersi in Sinagoga per tutta la notte nello studio dei testi sacri.



Shavuòt (Shutterstock)

TISHÀ BE AV (DIGIUNO DEL 9 DI AV)

Si ricorda la distruzione del 1° e del 2° Santuario di Gerusalemme ed altri tragici eventi della storia ebraica. Le Sinagoghe sono disposte a lutto e le preghiere si svolgono a lume di candele o con fioca illuminazione.

Ricorre d'estate, tra luglio e agosto.

SELICHOT (*Invocazioni di perdono*)

A fine estate, nel periodo che precede il Capodanno ebraico, si usa recitare in Sinagoga speciali invocazioni del perdono divino nelle ultime ore della notte, prima dell'alba.

Oltre alle ricorrenze stabilite dalla Bibbia e dalla tradizione ebraica, possono aver luogo in Sinagoga altre commemorazioni, dedicate in particolare al ricordo della Shoà (celebrato il 27 gennaio con il "Giorno della Memoria") e alla nascita dello Stato d'Israele (proclamato il 14 maggio 1948).

La Sinagoga è inoltre il principale luogo di incontro per tutti gli eventi più importanti della Comunità.

Per le Forze di polizia è importante notare che:

- Per quanto riguarda le attività di polizia, gli aspetti di interesse relativi alle festività sono praticamente identici a quelli descritti per lo Shabbàt.
- Durante le festività, le sinagoghe tendono ad essere particolarmente affollate. Ciò determina la necessità di prestare ulteriore attenzione nell'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza.

CIBO

Le norme ebraiche sull'alimentazione regolano il modo in cui il cibo e bevande sono prodotti, serviti e consumati. Gli ebrei osservanti consumano alimenti che recano un sigillo di certificazione da parte di un'autorità rabbinica. Si considerano proibiti cibi e bevande che contengono anche in minima quantità ingredienti vietati dalla normativa ebraica.

QUALI ALIMENTI È CONSENTITO MANGIARE?

Animali: Secondo la legge ebraica, un animale di cui è permesso cibarsi deve essere ruminante e con lo zoccolo diviso. Pertanto sono consentiti prodotti provenienti da ovini e bovini mentre, ad esempio, non sono consentiti prodotti provenienti da equini o suini.

Uccelli: È consentito consumare pollame, in particolare pollo, tacchino, anatra e oca, ma non uccelli rapaci e notturni.

Pesce: il pesce kashèr deve avere pinne e squame. Perciò quelli come il merluzzo, l'orata e spigola sono kashèr, ma frutti di mare, crostacei e molluschi, non lo sono.

La carne (bovina/ovina) e il pollame devono essere macellati seguendo la shechitàh, il metodo ebraico di macellare con rispetto e compassione gli animali. Questo tipo di macellazione può essere eseguito solo da chi è in possesso di apposita istruzione e abilitazione. Alcune parti degli animali sono proibite, in particolare il sangue, sia dei mammiferi che dei volatili.

Separare la carne e il latte

Latticini e alimenti a base di carne devono essere tenuti, cucinati e serviti in pentole e piatti separati.

Di solito si aspettano sei ore dopo aver consumato carne o pollame prima di consumare prodotti caseari, anche se in Italia è diffusa l'usanza di aspettare solo tre.



Cibo (Shutterstock)

Quando si invita un ospite di religione ebraica ad un incontro, la persona potrebbe rifiutare il cibo offerto se non rispondente alle regole ebraiche della kashrùt (adeguatezza alla consumazione).

Si devono mettere a disposizione pasti pre-confezionati per i detenuti che lo richiedano. È anche necessario che i pazienti ebrei ricoverati in ospedali e case di cura possano ricevere, se lo desiderano, cibi kashèr, preparati nel rispetto delle prescrizioni dei medici.

Prima di portare del cibo proprio in un'abitazione ebraica occorre accertarsi che sia consono alle regole di alimentazione ebraica.

SINAGOGA E PREGHIERA

Nell'ebraismo sono previste tre preghiere al giorno al mattino, al pomeriggio e al crepuscolo. La preghiera del mattino è quella più lunga. La preghiera può essere recitata individualmente o in forma collettiva con almeno dieci

uomini. Nelle Comunità più numerose possono esserci una o più Sinagoghe aperte quotidianamente al culto in orari diversi della giornata, in altre Comunità la Sinagoga si apre per le funzioni religiose al venerdì al tramonto, al Sabato e nelle feste, in alcune Comunità



Sinagoga e Preghiera (Shutterstock)

più piccole l'apertura ha luogo solo in occasione delle feste più importanti. Nella preghiera del mattino gli uomini di età superiore a 13 anni indossano i filatteri (in ebraico tefillin), sul braccio sinistro e sulla fronte, che consistono in strisce di cuoio cui sono abbinata delle scatolette di pelle rigida nelle quali sono inserite delle pergamene con alcuni testi biblici.

Nelle sinagoghe le donne siedono separatamente dagli uomini, o nella galleria al piano superiore o in un'area laterale.

Per le Forze di polizia è importante notare che:

- Quando si invita un ospite ebreo ad una riunione o ad un incontro bisognerebbe sempre offrire cibo kashèr
- Si devono mettere a disposizione dei fermati/arrestati che ne facciano richiesta pasti kashèr
- Per tutti i dubbi in tema di kashrùt (adeguatezza del cibo) è utile consultare un Rabbino o un referente della comunità.

Lingua tradizionale della preghiera è l'ebraico.

Le omelie dei rabbini in Italia sono tenute in lingua italiana.

Gli uomini, anche non ebrei, che visitano una sinagoga devono, in segno di rispetto, coprirsi il capo.

Nei giorni di sabato e festivi è vietato fare riprese, effettuare registrazioni e fotografie così come l'uso di telefoni ed altre apparecchiature elettroniche.

Per le Forze di polizia è importante notare che:

- Non è necessario che gli operatori di polizia si coprano il capo entrando in una sinagoga, ma il gesto è sicuramente apprezzato come segno di rispetto.
- È opportuno che attività di polizia scientifica quali le riprese video/fotografiche vengano realizzate con discrezione durante le funzioni religiose che si tengono in sinagoga in occasione dello Shabbàt e delle festività.

IL CICLO DI VITA EBRAICO

NASCITA

I neonati sono circumcisi all'ottavo giorno di vita, salvo ragioni mediche, in una cerimonia chiamata *Brit milàh* nel corso della quale viene annunciato il nome del bambino.



Brit Milà (Shutterstock)

La circoncisione deve essere eseguita da un *mohèl*, un ebreo medico esperto specializzato. Di frequente il nome del bambino non viene annunciato fino a quando non viene circumciso.

BAR MITZVÀH / BAT MITZVÀH

I ragazzi vengono riconosciuti come responsabili del proprio agire sul piano religioso all'età di 13 anni, quando celebrano il Bar Mitzvàh (letteralmente 'figlio del precetto').

Le ragazze raggiungono tale fase a 12 anni di età, quando celebrano il bat mitzvàh.



Bar Mitzvàh (Shutterstock)

MATRIMONI

I matrimoni ebraici possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana escluso il giorno del sabato, le feste ebraiche e particolari periodi di lutto del calendario ebraico. Il matrimonio ebraico può essere celebrato in qualsiasi luogo, ma viene frequentemente celebrato in una sinagoga.



Matrimonio (Shutterstock)

LUTTO

Quando una persona di religione ebraica muore è fondamentale che il corpo venga trattato con cura ed estremo rispetto in ogni momento e il defunto non venga lasciato senza veglia fino al momento del funerale. Vi sono regole speciali per la sistemazione della salma prima della sepoltura che avviene deponendo la bara nel terreno in un appezzamento appositamente individuato. Il rito ebraico prevede che il defunto venga sepolto quanto prima possibile. Tutte le Comunità ebraiche dispongono di un proprio cimitero. La cremazione è considerata una pratica non accettata nell'ebraismo tradizionale.

Dopo il funerale si apre una settimana di lutto, nella quale i parenti più stretti e i familiari usano stare nella casa del defunto e nel corso della quale si ricevono visite di condoglianze.

ASSISTENZA

L'assistenza morale e materiale di persone che si trovano in stato di povertà o in particolari condizioni di disagio e sofferenza, la visita e il conforto degli ammalati, costituiscono specifici doveri di una Comunità ebraica. In queste situazioni è sempre auspicabile la collaborazione con gli enti e le istituzioni pubbliche; queste sono invitate a segnalare eventuali casi in cui appaia necessario l'intervento della Comunità ebraica di riferimento.

ALTRE CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Abbigliamento: solo un numero molto esiguo di ebrei italiani è riconoscibile esteriormente per la modalità di abbigliamento, che può riguardare il copricapo - kippà per gli uomini, o un foulard che copre i capelli per le donne sposate, oppure l'abito scuro e camicia bianca dalla quale pendono lateralmente delle frange bianche. Alcuni tra gli uomini più osservanti e in particolare i rabbini portano la barba.



Kippà, abbigliamento (Shutterstock)

Gli ebrei più religiosi osservano particolari regole di riservatezza e distanza tra uomini e donne. Ad esempio, uomini e donne non stringono la mano a persone del sesso opposto ed è usuale che un gesto simile venga educatamente rifiutato e non è da considerarsi come un'offesa.

Nella circostanza in cui ci si trovi con una donna sola, in una stanza, la porta non deve essere chiusa.



Preghiera (Shutterstock)

Case: Le case tradizionalmente ebraiche si possono riconoscere dalla mezuzah, una scatoletta contenente due testi biblici affissa sullo stipite destro delle porte, inclusa la porta di ingresso.



Mezuzà, case (Shutterstock)

CONTATTI UTILI

UCEI – Unione delle Comunità ebraiche italiane
Lungotevere Raffaello Sanzio, 9 C.A.P. 00153 – Roma.
Tel. 06.45542200
Sito web www.ucei.it
Segretario generale -
Sicurezza: Responsabile Gianni Zarfati

Comunità ebraiche Italiane

Ancona:

Comunità: via M. Fanti, 2 BIS C.A.P. 60121 tel. 071.202638
Sinagoga: via Astagno, 10

Bologna:

Comunità: via Gombruti, 9 C.A.P. 40123 tel. 051.232066
Sinagoga: via Mario Finzi, 4

Casale Monferrato:

Comunità: vicolo Salomone Olper, 44 C.A.P. 15033 tel. 0142.71807
Sinagoga: vicolo Salomone Olper 44

Ferrara:

Comunità: via Mazzini, 95 C.A.P. 44100 tel. 0532.247004

Firenze:

Comunità e Sinagoga: via Farini, 4 C.A.P. 50121 tel. 055.245252
Casa di Riposo: Ospedale Settimio Sadun, via Carducci 11/B

Genova:

Comunità e Sinagoga: via G. Bertora, 6 C.A.P. 16122 tel. 010.8391513

Livorno:

Comunità e Sinagoga: Piazza Benamozegh, 1 C.A.P. 57123
tel. 0586.896290

Mantova:

Comunità e Sinagoga: via G. Govi, 13 C.A.P. 46100 tel. 0376.321490

Merano:

Comunità: via Leopardi, 31 C.A.P. 39012 tel. 0473.236127

Sinagoga: via Schiller, 14

Milano:

Comunità: via Sally Mayer, 2 C.A.P. 20122 tel. 02.48304660

Scuole: Casa di studi ebraici David Schaumann: Nido, Scuola dell'infanzia paritaria e Scuola Primaria paritaria, Scuola Secondaria di I grado paritaria, Scuola Secondaria II grado paritaria,

via Sally Mayer 4/6 20148 Milano tel. 02.48311001

Sinagoga centrale: via Guastalla, 19

Modena:

Comunità e sinagoga: Piazza Mazzini, 26 C.A.P. 41100 tel. 059.223978

Napoli:

Comunità e sinagoga: via Cappella vecchia, 31 C.A.P. 80121
tel. 081.7643480

Padova:

Comunità e Sinagoga: via S. Martino e Solferino, 9 C.A.P. 35122
tel. 049.8751106

Parma:

Comunità e Sinagoga: vicolo Cervi, 4 C.A.P. 43100 tel. 0521.200243

Pisa:

Comunità e Sinagoga: via Palestro, 24 C.A.P. 56127 tel. 050.542580

Roma:

Comunità: I.go Stefano Gaj Tachè (Sinagoga) C.A.P. 00186 Roma
tel. 06.6840061

Case di Riposo: Casa Di Riposo via Portuense, 261 - 00149

Scuole:

Scuola primaria parificata paritaria Vittorio Polacco. via del Tempio 5.

Scuola secondaria Angelo Sacerdoti via Portico D'Ottavia, 73
tel. 06.6879673

Scuola secondaria di II livello Renzo Levi tel. 06.6833884.

Asili Infantili Lungotevere Sanzio, 14 tel. 06.5803668

Sinagoghe: Tempio Maggiore, largo Stefano Gaj Tachè (Sinagoga)

Torino:

Segreteria e Tempio: piazzetta Primo Levi, 12 C.A.P. 10125
tel. 011.6692387

Scuole: Scuola Ebraica di Torino Colonna e Finzi Artom
via Sant'Anselmo 7 - C.A.P. 10125 Torino tel. 011.658587

Casa di Riposo Salomon e Augusto Segre: via Bernardino Galliari, 13
C.A.P. 10125 tel. 011.658585

Trieste:

Segreteria e Sinagoga: via S. Francesco, 19 C.A.P. 34133
tel. 040.371466

Scuole: Istituto comprensivo "Morpurgo Tedeschi" via del Monte, 3
C.A.P. 34122 tel. 040.638008

Casa di Riposo Pia Casa Gentilomo A. Stock via Cologna, 29
C.A.P. 34126 tel. 040.568578

Venezia:

Comunità: Cannaregio, 1146 C.A.P. 30121 tel. 041.715012

Sinagoga: Scola Spagnola (estate) e Levantina (inverno) in Ghetto Vecchio

Vercelli:

Comunità: via Foa, 70 C.A.P. 13100 tel. 0161.215805

Sinagoga: via Foa 56/58

Verona:

Comunità: via Portici, 3 C.A.P. 37121 tel. 045.8007112

Sinagoga (rito tedesco) via Rita Rosani

FESTIVITÀ EBRAICHE 2018-2020

NB: tutte le festività ebraiche hanno inizio con l'orario del tramonto del giorno precedente e terminano con il calare completo della luce (orario nel quale si possono individuare tre stelle nel cielo).

Per il calendario ufficiale delle festività ebraiche si rimanda alla Gazzetta Ufficiale.

FESTIVITÀ	2018	2019	2020
ROSH HASHANÀ	10 e 11 settembre	30 settembre e 1 ottobre	
YOM KIPPÙR	19 settembre	9 ottobre	
SUKKÒT	dal 24 settembre al 30 settembre	dal 14 al 20 ottobre	
SHEMINI ATZERET	1 ottobre	21 ottobre	
SIMCHÀT TORAH	2 ottobre	22 ottobre	
CHANUKKÀ	dal 2 al 10 dicembre	dal 22 al 30 dicembre	
PURIM	1 marzo	20 marzo	
PÈSACH	dal 31 marzo al 7 aprile	dal 19 al 27 aprile	
SHAVUÒT	20 e 21 maggio	9 e 10 giugno	
TISHÀ BE AV	22 luglio	11 agosto	

1. NORMATIVA PENALE DI SPECIFICO INTERESSE

La normativa penale di specifico interesse in materia di antisemitismo, è rappresentata dalla L. 645/1952, (c.d. “Legge Scelba”), dalla legge 654/1975 (c.d. “legge Reale”) e dal DL 122/1993 convertito con L. 205/1993 (c.d. “legge Mancino”).

Considerato che la legge Mancino ha modificato sostanzialmente la legge Reale, tali norme vengono spesso citate, complessivamente, con l’espressione “legge Reale-Mancino”.

“ In proposito, è importante evidenziare che l’art. 2, comma 1, lettera i) del **D.Lgs. 21/18 ha inserito, nel codice penale**, al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo l’art. 604, **la Sezione I-bis (“Dei delitti contro l’eguaglianza”)** e **gli artt. 604bis (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”)** e **604ter (“Circostanza aggravante”)** che, rispettivamente, dal **6 aprile 2018, sostituiscono l’art. 3 della L. 654/75 e l’art. 3 del DL 122/93**. Inoltre, l’art. 8, co 1, del cennato D.Lgs. ha stabilito che “i richiami alle disposizioni abrogate dall’art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del C.P. come indicato dalla tab. A allegata al presente decreto ”.

Estratto della L. 645/1952 (“Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”, c.d. “Legge Scelba”).

Art. 1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta

politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Art. 2. Sanzioni penali.

Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 516 a euro 5.164.

Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di **organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza**, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.

L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi.

Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del codice penale.

Art. 4. Apologia del fascismo.

Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 206 a euro 516.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace **chi pubblicamente esalta** esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. **Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti**, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 516 a euro 1.032. La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 516 a euro 2.065 se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso **con il mezzo della stampa**.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni.

Art. 5. Manifestazioni fasciste.

Chiunque, partecipando a **pubbliche riunioni**, compie **manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste** è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 516.

Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.

Art. 604bis CP (ex art.3 L. 654/75).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi **propaganda idee** fondate sulla **superiorità o sull'odio** razziale o etnico, ovvero **istiga a commettere o commette atti di discriminazione** per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, **istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza** per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte **sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah** o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Art. 604ter CP (ex art. 3 D.L. 122/93 convertito, con modificazioni, con legge 205/93).

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Estratto del D.L. 26/04/1993, n. 122 (convertito, con modificazioni, con legge 25/06/1993): Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Art. 1. Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

1. ... [il comma sostituisce l'art. 3 della L. 654/75]

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo

di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

Art. 2. Disposizioni di prevenzione.

1. Chiunque, **in pubbliche riunioni**, compia **manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli** propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 258.

2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono **competizioni agonistiche** alle persone che vi si recano **con emblemi o simboli** di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

3. Nel caso di persone **denunciate o condannate** per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un **reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto**, nonché di persone sottoposte a misure

di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica... si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 [DASPO], e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 3. Circostanza aggravante. [art. abrogato dal D.Lgs. 21/18 e sostituito con l'art. 604ter CP].

Art. 4. Modifiche a disposizioni vigenti.

1. ... [Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, L. 20 giugno 1952, n. 645].

Art. 5. Perquisizioni e sequestri.

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. **Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.**

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1

quando in esso siano **rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari**, ovvero taluni degli **oggetti** indicati **nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110** . È sempre disposto, altresì, il sequestro **degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda** propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962 , e 13 ottobre 1975, n. 654 , rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.

Art. 6. Disposizioni processuali.

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, **gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto** per uno dei reati previsti dai commi **quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975.**

2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, delle organizzazioni, associazioni,

movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ». **[arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione di tali associazioni, movimenti o gruppi]**

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale [in composizione collegiale].

4. Il tribunale [in composizione collegiale] è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 7. Sospensione cautelativa e scioglimento.

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera *b*), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati al medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di

taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto della L. 110/75: Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

Art. 4 Porto di armi od oggetti atti ad offendere

[1.] Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, **non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze** di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

[2.] Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

[3.] Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro . Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso

o in occasione di manifestazioni sportive. [A norma dell'art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, **per manifestazioni sportive** si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)].

[4.] È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

[5.] Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

[6.] La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

[7.] [Comma soppresso].

[8.] Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

[9.] Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo

[10.] Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo **le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni** usate **nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei**, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, **salvo che** non vengano **adoperati come oggetti contundenti**.



Stampato presso la Tipografia della
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
Viale dell'Arte, 81 - 00144 Roma (RM)
Tel. +39 06465.41669
- Ristampa aprile 2019 -